MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO VIA DELL'AEROPORTO
Via dell'Aeroporto, 115 - 00175 ROMA - Tel. 067615957
C.F. 97712970587
email: rmic8ghoor@istruzione.it PEC: rmic8ghoor@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

I.C. VIA DELL'AEROPORTO

Delibera CdI n. 3 del 28/11/2024

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. Ai sensi dell'articolo 5 dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (DPR 24 giugno 1998 n. 249 integrato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235), è costituito presso l'I.C. Via dell'Aeroporto l'Organo di Garanzia.
2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. Le sue funzioni sono:
   a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano insorgere nel rapporto tra studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
   b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la responsabilità genitoriale in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina;
3. Il funzionamento dell'Organo di Garanzia è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia interno alla scuola è così composto:
   - Dirigente scolastico, che lo presiede;
   - n. 2 genitori, eletti in concomitanza del rinnovo del Consiglio di Istituto;
   - n. 2 docenti, nominati dal Consiglio di Istituto;
2. Il Consiglio di Istituto elegge tra i membri della componente genitori (prioritariamente con figli alla secondaria di I grado) due membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità (qualora un membro sia genitore dell'alunno sanzionato). Allo stesso modo, elegge tra i membri della componente docenti (prioritariamente della secondaria di I grado) due supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di assenza degli stessi o decadenza dall'incarico o incompatibilità (ad esempio, parentela, affinità o rapporto di frequentazione abituale con l'alunno sanzionato); nel caso in cui il docente membro dell'Organo di Garanzia faccia parte del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione, lo stesso sarà sostituito da un supplente.

3. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
4. La presidenza spetta al Dirigente Scolastico.

ART. 3 - MODALITÀ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI

1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico.
2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno cinque giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un preavviso inferiore.
3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo stesso e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto.
4. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; nel caso non sia possibile convocare i supplenti (impossibilità dei supplenti a partecipare o mancata elezione per indisponibilità di candidati), devono comunque essere presenti il Presidente e almeno un docente e un genitore. Il membro impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto e almeno 24 ore prima della seduta, la comunicazione dell'assenza, in modo che si possa individuare e convocare il membro supplente.
6. In caso di impossibilità a procedere per l'assenza di più componenti, l'Organo è riconvocato due giorni dopo la prima convocazione.
7. Il Presidente, in apertura di seduta, informa puntualmente i componenti in merito ai fatti che hanno originato il provvedimento.

ART. 4 - RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini non saranno in nessun caso accolti.
3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato.
4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
5. L'Organo si riunisce entro i dieci giorni successivi al ricevimento del ricorso.
6. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.

7. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati;
8. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata;
9. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.